



# COMUNE DI BASCIANO

Provincia di Teramo

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 26/09/2020

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì ventisei, del mese di Settembre alle ore 10:00, in Località San Rustico, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza DI GIACINTO PIERLUIGI, nella qualità di Presidente

Proceduto all'appello nominale, risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
FRATTAROLI ALESSANDRO	SI
DI GIACINTO PIERLUIGI	SI
RANALLI ROBERTO	SI
DI DOMENICANTONIO SCARCAMAZZA ANGELO	SI
SPERANDIO FRANCA	SI
TIMPERI MATTIA	SI
TROSINI MAGISTE	--
DI PANFILO LAURENT	SI
PAOLINI PAOLO	SI
VARANI MASSIMO	SI
RUGGIERI FRANCESCO	--

Presenti n° 9 Assenti n° 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi di art.97, comma4, lettera a, il Segretario Comunale Dott. BERARDINELLI ANDREA.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Relaziona il Sindaco, sottolineando come sia entrato in vigore il nuovo metodo tariffario Arera. Entro il 30.09 si approvano le tariffe dello scorso anno e poi ci sarà l'ultima rata a conguaglio secondo il nuovo metodo tariffario Arera. Si avranno delle riduzioni sia per famiglie che per imprese, ad es. portatori di handicap, e per esercizi commerciali e artigianali a seguito del Covid. La Tari verrà ridotta in automatico a seguito della deliberazione consiliare senza bisogno di ulteriori istanze dei cittadini. Viene altresì mantenuta la riduzione per le attività delle zone dei centri storici di Basciano e Santa Maria. Dal 2016 ad oggi la Tari è scesa di circa il 5%.

Il Consigliere Paolini afferma che le perplessità sulla riduzione passata riguardante i centri storici si conferma oggi perché viene sostituita da centri abitati, che è più giusto.

Il Sindaco afferma che comunque al tempo sarebbe stata più corretta la votazione unanime e sarebbe importante anche oggi viste le riduzioni previste. Fa appello al voto favorevole di tutti i Consiglieri per dare un segno concreto ai cittadini.

Il Consigliere Paolini legge la dichiarazione di voto di astensione per il gruppo di minoranza, che viene messa agli atti e qui si trascrive:

*“Tanto tuonò che piovve nonostante la polemica portata avanti dal gruppo di minoranza in sede di approvazione di bilancio chiedendo che tutte le somme risparmiate causa covid 19 (es. spese mensa scolastica, forniture alimentari, spese trasporti, colonia ragazzi, contributi per feste, etc) fossero destinati a ridurre le aliquote per le attività produttive e per le utenze domestiche ove i titolari fossero stati in cassa integrazione o sospesi dal lavoro così come hanno fatto numerosi comuni del circondario, la maggioranza propone la sola riduzione del 33% della parte variabile alle sole utenze non domestiche con esclusione di banche, studi professionali, farmacie, tabacchi, edicola, attività industriali, supermercati, pane e pasta, macellerie, ortofrutta, pescherie etc. Quindi limitando di molto la platea usufruente. Solito specchietto per le allodole”.*

Il Sindaco nella sua dichiarazione di voto favorevole per la maggioranza afferma che l'astensione della minoranza non stupisce in quanto già in precedenti sedute aveva scelto di non contribuire alla riduzione delle imposte. La stessa si era anche astenuta sulla votazione di opere importanti come il completamento scuola e i marciapiedi a Zampitto.

Il Presidente accerta dunque la seguente votazione:

Favorevoli 7 (maggioranza)

Astenuti 2 (Paolini, Varani).

Contrari 0.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

**Richiamati** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."
- **il comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- **il comma 658** ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.                    in data                    il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

**Visti** quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
  - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
  - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

**Richiamate:**

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

**Considerato**, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

- il **comma 683**, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

**Tenuto conto** delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

**Dato atto**, inoltre, che il termine per la determinazione delle tariffe della TARI è stato differito in un primo momento dal 30 aprile 2020 al 30 giugno a norma dell'art 107, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia) recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Dato atto** altresì che il Decreto Legge n.18/2020 convertito in Legge . 27/2020, all'art 107, comma 2, a seguito dell'emergenza da COVID 19, per l'esercizio 2020, stabiliva il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 luglio 2020;

**Dato atto** infine che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone l'ulteriore differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze” e l'art 138 che dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

**Richiamato** l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF

per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

**Considerato** che che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 26/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

**Dato atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

**Visti:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, □ n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,*

*sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal

1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Teramo sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

**Preso atto** che l'emergenza COVID 19 sta determinando una crisi economica, sul territorio di Basciano, con ricadute negative su tutta la popolazione ma in particolare sulle attività economiche e data quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, con l'introduzione di riduzioni specifiche o esenzioni temporanee per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

**Richiamato** l'art 29 del Regolamento TARI, che prevede espressamente la possibilità per il Consiglio Comunale riunito per l'approvazione delle tariffe di introdurre apposite forme di agevolazione ai cittadini, agli enti e/o associazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni oltre a quelle già previste, prevedendone l'iscrizione in Bilancio come autorizzazioni di spesa e garantendo la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**Ritenuto** di stabilire, per l'anno 2020:

- a) ai portatori di handicap grave riconosciuti ai sensi dell'art 3 comma 3 della Legge 05/02/1992 n. 104 qualora in possesso dei requisiti prescritti e di seguito elencati, le seguenti agevolazioni:
  - riduzione del 40% della parte fissa e variabile della tariffa se in possesso dei seguenti requisiti:
    - I. Certificazione ASL handicap grave ex art 3 comma 3 L.104/1992 posseduta alla data del 1° gennaio 2020;
    - II. Reddito ISEE della famiglia del disabile fino ad € 20.000,00;
    - III. TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il disabile ed i suoi familiari dalla data del 1° gennaio 2020;
  - riduzione del 25% della parte fissa e variabile della tariffa se in possesso dei seguenti requisiti:



- I. Certificazione ASL handicap grave ex art 3 comma 3 L.104/1992 posseduta alla data del 1° gennaio 2020;
- II. Reddito ISEE della famiglia del disabile fino ad € 30.000,00;
- III. TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il disabile ed i suoi familiari dalla data del 1° gennaio 2020;

che:

- Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui sopra, il contribuente deve presentare, per l'anno di imposta 2020, apposita domanda allegando tutta la documentazione necessaria;
- le agevolazioni verranno concesse a valere sul primo avviso di pagamento utile della TARI 2020, nel caso in cui al momento dell'attribuzione del beneficio il pagamento sia già avvenuto l'erogazione avverrà tramite rimborso al contribuente;
- l'erogazione delle agevolazioni avverrà fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione secondo la graduatoria da predisporre in base all'indicatore ISEE, dal più basso al più alto.

b) al fine di supportare le utenze non domestiche, in particolare esercizi commerciali ed artigianali che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere/chiudere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19 e precisamente:

- una riduzione pari al 33% della parte variabile. **Tali agevolazioni e/o riduzione sarà concessa in assenza di autocertificazione, per le utenze non domestiche, ad esclusione delle seguenti Categorie: Casa di cura e riposo; ospedali; banche e istituti di credito e studi professionali; Farmacia, erborista, tabaccaio; edicola; Attività industriali con capannoni di produzione; Supermercati, pane e pasta , macelleria...; ortofrutta e pescheria; Ipermercati di generi misti.**

c) al fine di supportare le utenze non domestiche relative ad attività commerciali ed artigianali svolte in locali ricompresi nel nucleo abitato del capoluogo di Basciano e della frazione di Villa S. Maria, che anche a seguito degli eventi calamitosi hanno subito notevole spopolamento, è riconosciuta, un' agevolazione pari al 50% del tributo;

**Ritenuto** che l'applicazione di tali agevolazioni per i soggetti beneficiari saranno applicate e calcolate nell'ultima rata prevista;

**Vista** la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

**Visto** il D.lgs n. 267/2000;

**Visto** il D.lgs n. 118/2011

**Visto** lo Statuto Comunale;

Il Presidente accerta dunque la seguente votazione:

Favorevoli 7 (maggioranza)

Astenuti 2 (Paolini, Varani).

Contrari 0.

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare ai sensi dell'art 107 comma 5 del D.L. 18/2020 e in deroga all'articolo 1, commi 654 e 653 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, come si evincono dal prospetto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020;
3. di dare atto che il piano finanziario di servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 determinato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario e costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
4. di prevedere ed approvare le seguenti ipotesi agevolative:
  - a) ai portatori di handicap grave riconosciuti ai sensi dell'art 3 comma 3 della Legge 05/02/1992 n. 104 qualora in possesso dei requisiti prescritti e di seguito elencati, le seguenti agevolazioni:
    - riduzione del 40% della parte fissa e variabile della tariffa se in possesso dei seguenti requisiti:
      - I. Certificazione ASL handicap grave ex art 3 comma 3 L.104/1992 posseduta alla data del 1° gennaio 2020;
      - II. Reddito ISEE della famiglia del disabile fino ad € 20.000,00;
      - III. TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il disabile ed i suoi familiari dalla data del 1° gennaio 2020;
    - riduzione del 25% della parte fissa e variabile della tariffa se in possesso dei seguenti requisiti:
      - I. Certificazione ASL handicap grave ex art 3 comma 3 L.104/1992 posseduta alla data del 1° gennaio 2020;
      - II. Reddito ISEE della famiglia del disabile fino ad € 30.000,00;
      - III. TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il disabile ed i suoi familiari dalla data del 1° gennaio 2020;
  - b) al fine di supportare le utenze non domestiche, in particolare esercizi commerciali ed artigianali che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere/chiudere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19 e precisamente:

- una riduzione pari al 33% della parte variabile. **Tali agevolazioni e/o riduzione sarà concessa in assenza di autocertificazione, per le utenze non domestiche, ad esclusione delle seguenti Categorie: Casa di cura e riposo; ospedali; banche e istituti di credito e studi professionali; Farmacia, erborista, tabaccaio; edicola; Attività industriali con capannoni di produzione; Supermercati, pane e pasta , macelleria...; ortofrutta e pescheria; Ipermercati di generi misti.**

c) al fine di supportare le utenze non domestiche relative ad attività commerciali ed artigianali svolte in locali ricompresi nel nucleo abitato del capoluogo di Basciano e della frazione di Villa S. Maria, che anche a seguito degli eventi calamitosi hanno subito notevole spopolamento, è riconosciuta, un' agevolazione pari al 50% del tributo;

5. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Teramo;
6. Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art 29 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) sono garantite attraverso l'utilizzo di apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
7. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del D.Lgs 360/1998;

Infine, il Consiglio Comunale,

con separata votazione che ha avuto il seguente risultato:

Favorevoli 7 (maggioranza)  
Astenuiti 2 (Paolini, Varani).  
Contrari 0.

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

**PARERE DELLA PROPOSTA N. 448 DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/08/2020**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020

---

**REGOLARITA' TECNICA** (art.49 del T.U., comma 1^. Approvato con D.Lgs. n. 267/2000)

---

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Basciano, lì 16/09/2020.

IL RESPONSABILE : Dott. VIVIANI MARCO

---

**REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

---

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

---

Basciano, lì 16/09/2020

IL RESPONSABILE : Dott. VIVIANI MARCO

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente  
DI GIACINTO PIERLUIGI

Il Segretario Comunale  
Dott. BERARDINELLI ANDREA

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione

È stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale il giorno 05/10/2020

per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1<sup>^</sup>, del T.U. n. 267/2000)

Basciano, li 05/10/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. BERARDINELLI ANDREA

---

**E S E C U T I V I T A'**

La presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il giorno 26/09/2020,

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Basciano, li 05/10/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. BERARDINELLI ANDREA

---